

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CITTA' DI TORINO
PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI RELATIVI AGLI IMMOBILI
DESTINATI A: FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI IN AMBITO MATERNO-
INFANTILE E DISABILITA', SERVIZI PER L'IMPIEGO**

T R A

il COMUNE DI TORINO – Cod. fiscale n. _____ - rappresentato da
..... nato a _____ il , domiciliato ai fini della
presente convenzione in di seguito denominato Comune

E

la PROVINCIA DI TORINO – Cod. fiscale n. rappresentata da
.....nato a, il domiciliato ai fini della presente
convenzione in

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge regionale 24/1992 ha trasferito ai Comuni le funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle Province. A tale scopo, l'art. 3 della medesima legge ha subordinato ad accordi, da concludersi tra la Provincia ed il Comune, il trasferimento della proprietà o la messa a disposizione alla Città tramite altro titolo dei beni immobili e mobili già destinati all'erogazione dei servizi socio-assistenziali.
- Successivamente, la Legge regionale 1/2004, emanata in attuazione della Legge nazionale 328/2000, ha disposto (art. 5 commi 4 e 5 lett. b) il trasferimento ai Comuni delle funzioni socio-assistenziali (relative al solo ambito materno-infantile ed ai disabili sensoriali) già esercitate dalla Provincia ed il trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale in base al quale la Provincia disponeva degli immobili utilizzati alla data di entrata in vigore della Legge 328/2000 o il trasferimento dell'equivalente in denaro. Contestualmente è stata abrogata la sopra citata Legge regionale 24/1992.
- Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 127-4470 in data 20.11.2006 sono stati approvati i criteri per il trasferimento delle competenze previste dal sopra citato art. 5 comma 4 l.r. 1/2004 a decorrere dal 01.01.2007; inoltre, si è preso atto di quanto disposto dal citato comma 5.
- Con deliberazione n. 1744-559659/2006 in data 29.12.2006 la Giunta provinciale di Torino ha approvato l'Intesa tra la Provincia e la Città che rappresenta una prima formalizzazione dei rapporti patrimoniali in materia tra i due Enti.
- Successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale di Torino n. 1604-1438120/2007 in data 18.12.2007 è stato disposto il trasferimento alla Regione

Piemonte dell'equivalente in denaro del valore dell'immobile sito in C.so Lanza 75, nonché della titolarità dell'alloggio sito in Via Baracca 42 all'Ente Gestore che sarebbe stato individuato dalla Regione.

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 45-12420 in data 26.10.2009 la Regione Piemonte ha individuato nella Città di Torino l'Ente Gestore che sarà beneficiario del trasferimento dell'alloggio di Via Baracca di cui sopra ed ha demandato a successivo provvedimento la ripartizione dell'equivalente in denaro dell'immobile di C.so Lanza 75 tra gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali.
- La Città di Torino e la Provincia di Torino si sono più volte incontrate per individuare i beni di proprietà provinciale ed il relativo valore destinati a funzioni socio-assistenziali da trasferire al Comune, concordando congiuntamente anche il valore di C.so Lanza 75 in euro 1.601.412,40 in virtù di una nuova definizione condivisa degli spazi utilizzati per l'esercizio delle competenze oggetto di trasferimento ai sensi della l.r. 1/2004.
- In data 14 febbraio 2011 la Provincia e la Città di Torino hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa finalizzato alla riorganizzazione e ristrutturazione urbanistica di immobili provinciali, con il quale si è, tra l'altro, convenuto di dare sollecita attuazione alle permutate relative agli immobili destinati ad ospitare i servizi socio-assistenziali attraverso il presente Protocollo.
- Alla luce della complessa istruttoria tecnica effettuata congiuntamente dai competenti uffici della Provincia e della Città di Torino, si è pertanto concordato di addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa disciplinante la definizione dei rapporti patrimoniali relativi ad immobili destinati alle funzioni socio-assistenziali ed ai servizi per l'impiego.
- La normativa in materia di Centri per l'Impiego (art. 4 del D.Lgs. 23.12.1997 n. 469 che, nell'abrogare la l. 56/1987, fa salve le disposizioni di cui all'art. 3 della stessa) stabilisce che i Comuni, ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi.
- Da ultimo, il Comune si impegna a dare in comodato gratuito quinquennale la piastra polivalente adiacente all'ITC Carlo Levi (all. 10), dell'estensione di circa 4000 mq, su cui saranno realizzati impianti sportivi a cura dei proponenti il P.E.C.

Tutto ciò premesso e considerato, fatta salva la superiore approvazione dei competenti organi provinciali e comunali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Provincia di Torino si impegna ai sensi della Legge regionale 1/2004 a trasferire alla Città di Torino la piena proprietà dei seguenti immobili:

- Via Bologna 90 – piani interrato, terreno, primo e relative pertinenze (come da planimetrie – all. 1);
- Via Peano 3 – alloggio posto al piano rialzato e relative pertinenze (come da planimetrie – all. 2);
- Piazza Massaua 18 – piano interrato, porzione di piano terreno, piani primo, secondo e relative pertinenze (come da planimetrie – all. 3).

La Città, da parte sua, a fronte dell'acquisizione in piena proprietà dell'ulteriore porzione del piano terreno di P.zza Massaua 18, attualmente locata all'A.S.L. TO2 (come da planimetria – all. 7; valore stimato in Euro 365.300,00), nonché di due alloggi posti rispettivamente ai piani secondo e terzo di Via Sidoli 18 con relativo terreno e strada di pertinenza, attualmente destinati a comunità alloggio, risultanti dalle planimetrie allegatae (all. 8; il terreno è identificato come sub. b con tratteggio) e distinti al Catasto Fabbricati al Fg. 118, mapp. 149, sub. 109, mq. 270 (valore stimato in Euro 324.000,00), si impegna a rinunciare al trasferimento a proprio favore della proprietà delle seguenti porzioni dell'immobile sito in Via La Salle 14: laboratorio piano terreno, alloggio piano primo e alloggio piano quarto aventi un valore concordato pari ad Euro 421.790,00 (il tutto meglio distinto al Catasto Fabbricati al Fg. 208, mapp. 26, sub. 30-31-37, mq. 386). La Città, pertanto, si impegna a rinunciare a qualsiasi diritto di natura reale e/o obbligatoria con riferimento all'immobile di Via La Salle 14.

La Città di Torino si rende disponibile a collaborare con la Provincia al fine della liberazione da persone e cose dell'unità immobiliare ubicata al piano quarto dell'immobile sopra indicato.

La Città di Torino si impegna inoltre a trasferire la piena proprietà del terreno sito in Via Paganini angolo Via Ponchielli identificato al Catasto Terreni al Fg. 1188, mapp. 38 parte, mq 640 (come da planimetria – all. 9; valore stimato in Euro 148.314,00) sul quale insiste una porzione di edificio ad uso palestra realizzato dalla Provincia e di proprietà di quest'ultima.

La Provincia di Torino e la Città di Torino riconoscono una maggiore valutazione dell'immobile di C.so Lanza 75, che resterà in piena proprietà e disponibilità della Provincia, dovuta a nuove superfici non conteggiate precedentemente e pari ad Euro 119.196,00.

Le parti danno atto che, in merito alla suddetta maggior valutazione, la Regione Piemonte, con nota n. prot. 901/DB 1900 del 25 gennaio 2010 della Direzione Politiche sociali e Politiche per la Famiglia, ha espresso parere favorevole specificando che la somma di Euro 119.196,00 sarà da intendersi già assegnata alla Città di Torino nell'ambito di quanto spettante in sede di ripartizione dei fondi trasferiti dall'Amministrazione Provinciale di Torino ex l.r. 1/2004 e secondo i criteri di cui alla DGR n. 127-4470 del 20.11.2006, a saldo del credito della Provincia.

La Provincia di Torino si impegna a trasferire, ai sensi della D.G.R. 127-4470 del 20.11.2006, alla Regione Piemonte l'equivalente in denaro del valore della porzione dell'immobile sito in C.so Lanza 75, già utilizzata per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali in materia di servizi alla maternità, infanzia e disabilità sensoriale e attualmente adibita ad altro uso (valore concordato Euro 1.482.216,40; le nuove superfici conteggiate in C.so Lanza di cui al precedente capoverso risultano già comprese nel piano permute).

La Provincia di Torino inoltre si impegna a trasferire alla Città di Torino, come indicato dalla DGR n. 45-12420 del 26.10.2009 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. b della Legge regionale 1/2004, la proprietà dell'alloggio sito in Torino in Via Baracca n. 42 posto al piano terreno con relative pertinenze (come da planimetria – all. 4).

Si allega al presente Protocollo la tabella riepilogativa con i valori concordati degli immobili in oggetto (all. 11).

ART. 2

La Città di Torino si impegna a costituire gratuitamente dalla data di sottoscrizione del relativo atto un diritto d'uso trentennale, ai sensi degli artt. 1021 e ss. cod. civ., a favore della Provincia di Torino sui seguenti immobili:

- porzioni dei piani interrato e terreno dell'edificio sito in Torino - Via Castalgombero 75, adibite a Centro per l'Impiego, meglio identificate nelle allegate planimetrie (all. 6);
- porzioni adibite a Centro per l'Impiego dell'edificio sito in Torino – Via Bologna 153. In particolare, si precisa che il diritto d'uso sarà costituito unicamente sui piani interrato, terreno, primo e secondo, il tutto come meglio identificato nelle allegate planimetrie (all. 5).

Le porzioni di immobili oggetto di tale diritto d'uso dovranno essere destinate unicamente a sede dei Centri per l'Impiego pena l'estinzione del diritto medesimo, fatta salva la facoltà per la Provincia di Torino di concedere in comodato ad INPS la porzione dei locali siti al piano terreno dell'edificio di Via Bologna 153 come evidenziati in colore blu nella planimetria del piano terreno dell'allegato n. 5, per lo svolgimento di servizi in sinergia e complementari con quelli resi dal Centro per l'Impiego.

Il diritto d'uso su tali edifici verrà rinnovato alla sua scadenza alle condizioni normative che saranno allora vigenti, mentre si intenderà automaticamente estinto qualora venisse meno la competenza della Provincia in materia di Centri per l'Impiego.

ART. 3

La Città di Torino si impegna a costituire a favore della Provincia di Torino un comodato gratuito quinquennale sulla piastra polivalente sita in Via Madonna delle Salette 29, adiacente all'ITC Carlo Levi, dell'estensione di circa 4000 mq (identificato in colore blu nell'allegato 10), sulla quale verranno realizzati a cura di terzi, prima della formalizzazione contrattuale del comodato, campi di calcetto, basket e tennis. Il comodato avrà pertanto decorrenza dalla sottoscrizione del contratto che dovrà essere stipulato a collaudo avvenuto ed avrà durata quinquennale, con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Provincia. Decorsa tale durata, l'eventuale successivo utilizzo della piastra da parte della Provincia verrà regolato da apposita concessione il cui canone, calcolato ai valori di mercato, sarà stabilito d'intesa tra le Parti.

ART. 4

Con l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo in materia di trasferimento di immobili per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, la Città di Torino dichiara definite le vicende patrimoniali attinenti alla l.r. 1/2004.

Parimenti, la Provincia di Torino dichiara definite con il presente Protocollo le vicende patrimoniali relative alle sedi dei Centri per l'Impiego.

ART. 5

Le parti si impegnano a sottoporre agli organi competenti delle rispettive Amministrazioni il presente Protocollo di Intesa e rinunciano sin d'ora a far valere qualsiasi pretesa qualora detti organi non approvassero il presente accordo.

Le Parti si impegnano altresì a formalizzare i contratti relativi alla costituzione dei diritti reali di cui al presente Protocollo entro un anno decorrente dalla sua sottoscrizione.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario prorogare tale termine per ragioni di natura tecnica al momento non prevedibili, le Parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere comunque entro tale termine un contratto preliminare con contestuale immissione nel possesso dei beni nel caso di trasferimento della proprietà. In tale occasione, attraverso apposito verbale, verrà fatto constare lo stato dei luoghi.

ART. 6

Le parti si impegnano, ciascuna per gli immobili attualmente di sua proprietà, a provvedere a propria cura e spese ad ogni adempimento tecnico, catastale ed edilizio che si renderà necessario per addivenire alla formalizzazione degli atti.

Torino, li _____